



Significato e ruolo del diritto per i valori dell'urbanistica che cambia

Teresa Lapis

Università IUAV di Venezia

Dottorato in Urbanistica

Email: teresalapis@libero.it

Tel. 3356024651/042154554

Abstract

La mia tesi intende focalizzare la discussione sul significato del diritto come scambio pacifico più che sanzione. Nello Stato di diritto, i diritti fondamentali nella Costituzione sono il criterio di misura dell'agire e il diritto ha il ruolo di farlo funzionare come requisiti per la tutela delle diversità, senza compromettere l'identità dei partecipanti al discorso pubblico.

La sfida riguarda la ricerca condivisa dei concetti che operano come criteri regolativi e valutativi delle relazioni sociali. Per forgiare la disciplina urbanistica alle sfide del futuro sono fondamentali i concetti di diritti umani e solidarietà, come concetti e pratiche che segnano profondamente il mondo giuridico e politico contemporaneo per agire nei processi sociali per la certezza del diritto e per la coesione sociale.

Il tema è quello del disegno della governance territoriale nel segno della gestione dei conflitti tra pubblica amministrazione e società civile e della amministrazione della giustizia non solo come pratica giurisdizionale

Se i cambiamenti toccano la sostanza dell'agire dell'urbanistica per la considerazione dei valori posti a fondamento delle scelte dei piani e dei progetti, allora mi sembra importante approfondire la questione del diritto come inteso e percepito in modo che possa contribuire alla gestione dei conflitti che caratterizzano nel presente come per il futuro la città contemporanea.

La mia tesi intende focalizzare la discussione sul significato del diritto come scambio pacifico più che sanzione. Mutuando dalla antropologia giuridica la proposta si basa sulla tesi che il diritto non consiste tanto in un tipo particolare di relazioni sociali quanto in una qualificazione specifica che ogni società sceglie di dare a certe relazioni. Perciò il diritto non consiste solo in un insieme di regole, ma in un processo internormativo in un campo che è estremamente variabile.

La particolarità del possibile dialogo tra urbanistica e diritto riguarda la centralità del livello di osservazione che le accomuna, ma oltre a questo ci sono le enunciazioni esplicite, le leggi e il codice, le pratiche, quali atti posti effettivamente dagli individui e dai gruppi e le rappresentazioni, intese come le costruzioni, simboliche e non, che esprimono la coscienza del diritto e delle regole che hanno coloro che le utilizzano, le violano o le criticano.

Si intende proporre di riflettere criticamente su concetti fondamentali dell'agire urbanistico che sono gli stessi, sui quali si propone di riflettere il giurista per ripensare: le basi comuni della convivenza e definire le precondizioni del conflitto tra soggetti appartenenti a culture diverse, quindi il senso del pluralismo che caratterizza il mondo dell'interazione sociale e come la diversità che rappresenta si svolga entro lo spazio pubblico, inteso come l'ambito dell'interazione tra individui e gruppi solo se risulta contrassegnato da un senso di eguaglianza sul versante della garanzia della pari dignità.

Ciò implica il riconoscimento reciproco delle differenze in uno spazio dove il diritto assume un ruolo centrale nella sua funzione di garante della dinamica delle relazioni del/per il riconoscimento.

Nello Stato di diritto, i diritti fondamentali nella Costituzione sono il criterio di misura dell'agire e il diritto ha il ruolo di farlo funzionare come requisiti per la tutela delle diversità, senza compromettere l'identità dei partecipanti al discorso pubblico.

La valutazione della partecipazione nelle decisioni diventa la cartina di tornasole per verificare se esiste ancora uno spazio pubblico in cui è possibile sostenere una ragionevolezza intesa come predisposizione verso soluzioni

comprehensive di tutte le ragioni che possono rivendicare buoni principi a proprio favore e che possano soddisfare tutti nella maggiore misura consentita e per la riduzione del danno.

La ragionevolezza potrebbe essere il punto di partenza per trovare soluzioni in grado di tener conto della specificità dei conflitti prestando attenzione al rapporto tra giustizia, pluralismo e tolleranza.

Come il progetto e il piano possano o debbano farsi carico di questi concetti e di queste pratiche sta nella sfida della domanda che intendo discutere.

La sfida riguarda la ricerca condivisa dei concetti che operano come criteri regolativi e valutativi delle relazioni sociali. In quanto "rappresentazioni sociali normative" assumono una valenza simbolica che può essere interpretata da urbanisti e architetti insieme a giuristi per condividere aspetti fondamentali della vita collettiva e individuale.

Per forgiare la disciplina urbanistica alle sfide del futuro sono fondamentali i concetti di diritti umani e solidarietà, come concetti e pratiche che segnano profondamente il mondo giuridico e politico contemporaneo per agire nei processi sociali per la certezza del diritto e per la coesione sociale.

Il tema è quello del disegno della governance territoriale nel segno della gestione dei conflitti tra pubblica amministrazione e società civile e della amministrazione della giustizia non solo come pratica giurisdizionale.

In tale visione è centrale, in uno scenario rinnovato, la riconcettualizzazione della proprietà come paradigma consolidato.

Per considerare il diritto come scambio pacifico, è necessario raccontarlo con approccio antropologico e filosofico, e ciò presuppone che si abbia chiarezza di cosa significhi la norma sin dalla sua formazione, per comprendere le ragioni del diritto nella loro incidenza nella vita pratica e per riconoscerne i percorsi all'interno della complessità dell'agire umano. "Bisogna cercarle nelle pieghe dell'esigenza generale di dare ordine e sicurezza alla vita sociale, sottoponendo l'esercizio del potere pubblico e privato a vincoli di vario genere"¹ (Zaccaria Viola 2003).

Per questo le condizioni per la comprensione del discorso si fondano sulla condivisione di alcuni corollari che cercano nel diritto non solo le sue funzioni ma anche la sua operatività nel perseguimento degli obiettivi che sono propri anche della vita pratica: che il diritto in quanto positivo non sia visto solo come una mera tecnica di controllo e di direzione sociale ma anche di perseguimento dei valori che pone; che il diritto muta con le trasformazioni sociali, storiche e strutturali; che è rilevante la considerazione del diritto come pratica sociale interpretativa ed argomentativa.

Se "torna l'idea, arendtiana, del prendersi cura della Terra"¹ come scrive C. Bianchetti, allora si apre un panorama, soprattutto giuridico al femminile, che riguarda la presa in carico², la funzione della cura, la comunità a mani riunite, la gestione di un bene comune.

Nonostante le raccomandazioni di questa autrice a riferirci alla scala del pianeta e a quella degli spazi interstiziali, "caricati di valore simbolico e ciò nondimeno residuali, indecisi e sospesi, capace di svelare le smagliature nelle logiche di appropriazione"³, e a rifuggire regolazioni e modelli, sussiste il bisogno di riferirsi al modello della

Teoria del garantismo penale, del quale L. Ferrajoli è il massimo esponente e da cui si può apprendere come la prospettiva del diritto possa interagire in modo positivo rispetto alle trasformazioni in atto a fronte della possibilità che la questione venga interpretata, dai più, non giuristi, come una provocazione ideologica. Pur essendo il diritto nato per contrapporsi alle soluzioni dei conflitti in alternativa all'uso esclusivo della forza come nello stato di natura, deve essere comprensibile come la sanzione non muti la ratio del diritto nel perseguimento dei suoi obiettivi ovvero le ragioni su cui si fonda e cioè la tutela del debole, la gestione del conflitto e la giustizia economica.

La Teoria del Garantismo (P. Costa 1993)⁴ è un modello giuridico che "...ritrova uno dei problemi centrali della storiografia, il problema del rapporto tra teoria (modello) e ricostruzione (storiografica) di un contesto di situazione, e lo risolve a suo modo sulla base del presupposto, per così dire già dato dall'intero impianto del lavoro: l'esclusione, cioè, di una narrabilità pura ed immediata dell'esperienza, la necessità di rapportarsi ad essa, per renderla comprensibile e comunicabile, attraverso complicate mediazioni concettuali, attraverso una qualche forma di teoria".

Sorta di dispositivo, non solo di scrittura ma per la lettura, ma anche come strumento di interpretazione della realtà, la cui comprensione appare utile nella costruzione di comportamenti, nella valutazione delle politiche: "il garantismo è un modello normativo di diritto che sul piano epistemologico si caratterizza come un sistema cognitivo o di potere minimo, sul piano politico come una tecnica di tutela idonea a minimizzare la violenza e a massimizzare la libertà e sul piano giuridico come un sistema di vincoli imposti alla potestà punitiva dello Stato a garanzia dei diritti dei cittadini"⁵.

¹ C. Bianchetti "Urbanistica e sfera pubblica" Donzelli 2010 pag. 23

² Cruz scrive sulla necessità della presa in carico per individuare le responsabilità sociali

³ C. Bianchetti op. cit. pag. 24 che rinvia al "Manifesto del terzo paesaggio", Quodlibet, Macerata 2005

⁴ L. Ferrajoli "Diritto e Ragione. Teorie del garantismo penale" Laterza 1989 con la prefazione di N. Bobbio.

⁵ L. Ferrajoli, op.cit. pag. 891

E'anche però una teoria della validità dell'essere e del dover essere dove si tematizza, come questione centrale, la divaricazione tra ordinamenti e prassi⁶ ed anche, e soprattutto, è “una filosofia politica che richiede al diritto e allo Stato l'onere della giustificazione estrema sulla base dei beni e degli interessi alla cui tutela e garanzia sono finalizzati”⁷

Come il tema etico sia centrale anche per gli urbanisti e non solo nel dibattito attuale, per le direttrici sulla democratizzazione e sul dibattito della giustizia nel contesto della crisi globalizzata, basta rinviare alla letteratura più recente di importanti autori che fanno dottrina ma che operano professionalmente per la trasformazione del territorio e per il suo governo.

C. Bianchetti⁸ si chiede come è percepito un territorio per tentare nuove domande. La sua lettura permette al giurista lettore di riappropriarsi dello sguardo dell'urbanista del progetto per rivendicare il ruolo che il diritto in esso ha anche se fa parte, ancora dell'indicibile. Precisamente mi riferisco al *concept* definito come principio di definizione interpretativa e all'*azione* definita come “ciò che produce e per ciò che la rende possibile o la ostacola. Permette e rende percepibile il modificarsi del territorio”⁹.

Il giurista potrebbe contribuire sostenendo la necessità della garanzia che apre la generalità e l'astrattezza della norma per l'applicazione al caso concreto per l'effettiva tutela dei diritti e quindi delle aspettative e dei bisogni/sogni che è necessario interpretare. L'occasione, poi, di parlare con una sola voce della possibilità di ripensare alla prospettiva abituale e cioè a porsi “il problema della scelta di un punto di osservazione”¹⁰, trasforma la pedagogia del lavoro come una “risistemazione non coercitiva” prima di desideri che di significati¹¹, solo se si apre lo spazio per l'immaginazione che riferisce della molteplicità delle biografie e delle narrazioni, ma ciò non sembra sempre possibile o permesso.

“Nel recente testo “La città giusta. Idee di piano e atteggiamenti etici” di Ugo Ischia¹² (Secchi 2012), sono espressamente dichiarati l'interesse e l'attenzione alla funzione sociale del piano ed alla necessità che l'azione urbanistica sia fondata sull'etica. I contributi, però, evidenziano uno spazio comune indifferenziato di analisi dove lo scenario prospettato non pare tener conto delle differenze e delle posizioni degli autori.

Secchi riflette la vastità di riferimenti della cultura e dell'esperienza sociale, accademica e professionale delle riflessioni sul tema e con grande chiarezza presenta i conflitti tra urbanistica e politica, in una periodizzazione di date ed autori che permette di segnare una corrispondenza con il mondo giuridico che, però, a causa dell'approccio eccessivamente economicista ed ingegneristico o per la presunzione della gerarchia delle discipline, non gli permettono di individuare. Di fatto, la polemica tra Benevolo e Aymonino sulla natura partecipe o esterna dell'urbanistica alla politica e quella tra Argan e Ragghianti sulla unitarietà o meno tra valori etici e valori estetici

hanno, in realtà, sono state causa di conflitti, alcuni non narrati e indicibili, che caratterizzano sia l'accademia che parti del territorio, del paesaggio, e delle città così come concepiti da questi protagonisti, e a loro volta dai loro allievi, per un percorso che è parzialmente narrato dai report dei Cuamm e dagli articoli delle riviste, comunque residui nelle università, ciò che rivela un conflitto sull'identità della disciplina¹³.

E' importante indagare se (Secchi 2012) tale conflitto sia uno “scontro di due specifiche moralità”¹⁴ oppure “un conflitto tra un orientamento volto a privilegiare un'etica della responsabilità, quale necessità di rispondere delle conseguenze prevedibili¹⁵ delle proprie azioni rispetto un'etica della convinzione, intesa come facoltà di operare secondo principi di giustizia”.

In questo caso Ferrajoli ben spiega come la separazione tra il diritto e la morale si affronta anche sostenendo come il diritto sia un oggetto artificiale, non solo “posto” e “fatto” dagli uomini ma anche come “prodotto” come la Costituzione quale progetto che costruisce una conoscenza di un certo territorio rispetto alle scelte degli uomini che in quel territorio intendono convivere, per *abitare* e per *transitare*, in pace, “costruendo” istituzioni capaci di realizzare la funzione prevista dalla norma per l'uso così come l'architetto costruisce il palazzo per la formazione e quello per la decisione, per il sacro come per il profano, come l'urbanista prevede il territorio per la connessione e l'accesso ai luoghi dove si esercitano le interazioni legate alla relazione tra i diritti soggettivi e il diritto oggettivo.

La connessione con il dibattito giuridico tra diritto e politica ripercorre, negli stessi anni, elementi che rispecchiano la stessa realtà osservata dagli urbanisti, gli anni 60 e 70, il boom economico, la crisi dei valori tradizionali, il femminismo, il terrorismo, i diritti umani e il resto del mondo. Anche il diritto ha messo in crisi le sue categorie, dal giusnaturalismo al positivismo, tra universalisti e realisti.

⁶ Meglio ed ampiamente “Le ragioni del garantismo discutendo con luigi ferrajoli” di L. Gianformaggio (a cura di) in testo citato nota 1, pag. 25

⁷ Op. cit. pag. 893

⁸ C. Bianchetti Op. cit. pag. 28

⁹ C. Bianchetti Op. cit. pag. 35

¹⁰ C. Bianchetti Op. cit. pag. 42

¹¹ Op. cit. nota 54 pag. 43

¹² U. Ischia pubblicato postumo con interventi di B. Secchi e di due dottorandi M. Bianchetti e K. Rshidzadeh Donzelli 2012

¹³ V. Gregotti “Contro la fine dell'architettura” Einaudi 2008

¹⁴ B. Secchi Op. cit. pag. 5

¹⁵ B. Secchi Op. cit. pag. 5

Il dibattito tra Ferrajoli e Zolo, e intorno a loro tutte le posizioni che infelicitamente ripongo in due scatole che non li possono contenere, mostra una tradizione di una sapere compatto e ricchissimo che, penetra la vita.

L'oggetto della discussione è il conflitto tra teoria del diritto e lotta per il diritto che ha significato non solo nei discorsi ma anche nelle rappresentazioni e nelle pratiche, formali e non, di cui né i territori né le città, possono esimersi di sapere in quanto ne sono caratterizzati profondamente per la stessa artificialità per cui lo Stato moderno di diritto ha interpretato territori e soggettività, costituendosi nei suoi elementi di "popolo e territorio" per la sovranità.

Per Ferrajoli "Il mondo come è e non può essere altrimenti" "certamente vedere il mondo come è – analizzando il funzionamento concreto ed effettivo delle istituzioni, svelandone fino in fondo il grado di illegalità, prendere atto di quello che Zolo chiama "la crisi della capacità regolativa del diritto nelle società complesse – è indispensabile se non vogliamo cullarci nella opposta fallacia normativistica, così diffusa tra i giuristi, di chi confonde le norme con la realtà. Ma non c'è nulla di deterministicamente necessario o di sociologicamente naturale nell'ineffettività dei diritti e nella violazione sistematica delle regole da parte dei titolari dei pubblici poteri." ¹⁶

Ritorna la questione tra realtà e verità anche in riferimento alla felicità, oltre allo sguardo e alla percezione per l'interpretazione: "Non si può fare a meno del reale del suo starci di fronte e non essere disponibili a negoziare".¹⁷ E' comunque, differente da quanto ci raccontava Lukacs sull'ontologia sociale o sul marxismo come dissipatore efficace di qualsiasi nebbia irrazionale e mistica del sentimentalismo perchè "coglie ogni fenomeno nelle sue radici materiali, nella sua connessione storica, riconoscendo le leggi nel suo svolgimento e dimostrandole dalle prime radici fino alla fioritura?" ¹⁸

Se, però, è una questione di percezione, quale può essere la posizione critica di chi scrive sullo spazio dell'etica, fra urbanistica e politica: "il piano è un'etica del fare che è anche visione politica" ¹⁹. Quale visione politica che promuova pratiche può essere proposta dall'urbanista al giurista per la formulazione della regola giusta per quell'agire?

Posso convenire, invece, con Antonia S. Byatt²⁰ quando racconta di una conferenza sulla donna ed il futuro per proporci di riflettere, qualunque sia il contesto, sulla complessità del vivere che contempla l'intima connessione delle singolarità e pluralità di uomini e donne e quanto siano significative le differenze femminili e maschili del divenire e crescere uomini e donne della contemporaneità, per immaginare, per decidere, quale il *posto della donna*²¹ oggi, in modo da ridiscuterne la centralità anche nello spazio pubblico.

Dagli anni '70 ad oggi è stato fatto molto lavoro perché si cominciava ad interrogarci sull'assenza delle donne dalla scena politica ma come mai la centralità del corpo è stata assunta dai tesi di francesi come Foucault, Deleuze e Guattari e non invece da quelli basati sulle scritture delle donne che spiegavamo l'esclusione secondo una gerarchia, indicibile e che oggi confluisce non solo nelle pratiche discorsive ma soprattutto nelle azioni per il cambiamento²²: conflitti nella città non solo per il dibattito su privato e pubblico nei quali, finì dagli anni '70 il femminile è stato la cartina di tornasole per individuarne i confini ma anche tra centro e periferie, tra cittadini e non, ma soprattutto la chiave di lettura della città biopolitica per il tema della sicurezza in cui il conflitto di genere assume importanza paradigmatica.

Ancora per affrontare il diritto come scambio pacifico e sulla ragionevolezza della interpretazione, è necessario occuparci del conflitto della fragilità della cultura e della necessità del nuovo umanesimo.

Il tema, che appare teorico, riguarda soprattutto le opere, le relazioni e la questione del realismo, tra percezione e relativismo delle appartenenze e che è insito nel conflitto tra oriente e occidente ²³ è il terzo contributo della "Città giusta" che affronta la concettualizzazione proponendo un glossario che può mostrare diversi punti di vista

¹⁶ Ferrajoli "Le ragioni del garantismo, L. Gianformaggio (a cura di) risponde alle critiche pag 517

¹⁷ M.Ferraris " Il Manifesto el nuovo realismo" Laterza 2012

¹⁸ G.Lukacs "Saggi sul realismo" Einaudi 1957 .Traduzione dall'originale ungherese delle opere "Balzac,Stendhal,Zola e Nagy orozoz realistàk,Budapest 1946

¹⁹ M. Bianchettin Del Grano in "La città giusta. Un progetto per l'urbanistica" pag. 146, il cui intervento segna un punto importante nel chiarire molti passi del testo soprattutto in riferimento al comune maestro B.Secchi e quindi anche una genealogia che configura la realtà di una scuola di cui Secchi è promotore ma evidenzia un distacco dell' autrice dall' analisi dell' attualizzazione dei problemi rispetto alle istanze del contesto, soprattutto dal punto di vista esistenziale e politico della donna e, che pone, oltre al problema etico, anche quello della centralità dell'esperienza su cui si fonderebbe la conoscenza per il cambiamento.

²⁰ A.S.Byatt " The Children's Book" A. Knopf, New York 2009, trad. Il Libro dei bambini 2010 Einaudi. Per riferimenti ampi del testo vedi " L.Fortini "Critica " in alfabetà, 2 dicembre 2010

²¹ L.Fortini "Critica " in alfabetà 2 dicembre 2010, pag 27 Di "posto" vedi anche P.G. Crosta " Pratiche " Il territorio e" l'uso che se ne fa" F.Angeli Ed. 2010

²² La letteratura delle riviste a cui si rinvia riguarda anche tutte le reti di donne, soprattutto ecologiche e ambientali. Degli ultimi 10 anni, e per le autrici e una lettura veloce di riferimenti si rinvia all' articoli di alfabetà 2 citato, e a tutto il numero intitolato "l'arte delle donne".

²³ Kaveh Rashidzadeh " Glossario su tre concetti : " diritto alla città,giustizia spaziale e città giusta, su " La città giusta" di Ugo Ischia op cit. 2012 pag 129- 151

tra oriente e occidente, tra il vecchio e il nuovo, per un progetto produttore di conoscenza²⁴, su contenuti e forme del senso di giustizia e sulla base delle teorie di Rawls quando prevede una giustizia senza diritto, "applicativa di criteri di giustizia rinvenuti ed argomentati – dal punto di vista dei fondamenti – altrove, su un piano di pura filosofia morale razionalistica, autosufficiente e separata"²⁵ o rinviando a geografi e sociologi anglosassoni. Con ciò, però, si abbandona la prospettiva di costruire un'organizzazione giuridica, con tutti i rischi di arbitri, più o meno consapevoli, che ne conseguono".²⁶

Questa mancanza di consapevolezza o di sapere, evidenza che lo scenario del conflitto è proprio questo indicibile, tra strumenti diversi di valori e di concetti giuridici senza porsi la questione di quale sistema giuridico si parli e se l'interiorizzazione della norma derivi da interpretazioni comuni oppure discenda da una ricerca avventurosa e casuale.

Più precisamente, senza trattare di questioni come le mutilazioni genitali oltre ad altri temi di bioetica che dividono la tutela dei diritti e gli spazi (soprattutto della donna) tra oriente e occidente, vorrei discutere di divergenze e convergenze sulle concezioni dei diritti e delle costituzioni tra i paesi dell'area mediterranea e quelli europei.

Prima di tutto cosa può significare, nella percezione dei luoghi, il fatto che la secolarizzazione dei diritti in Occidente non sia avvenuta anche nell'Islam²⁷? E che concetti come "costituzionalismo" o "governo della legge" non abbiano termini equivalenti usati negli scritti politici arabi-islamici²⁸?

E qui il tema della sfera pubblica, poi diventata spazio pubblico, che trova la sua giustificazione proprio nel fatto che le pratiche hanno interiorizzato la norma sia che la inseguano che sia che la violino.

Il dibattito giuridico e le scuole su questo tema sono ampi però in questa sede mi basti solo accennare ai temi di etica pratica che sono l'oggetto principale della giustizia per i diritti umani perché le pratiche culturali e le sfide del diritto si confrontano continuamente su territori dove la convivenza prova a costruire un vero spazio comune ma il senso della vita e della sua tutela, pur nascendo dalla medesima situazione ontologica si producono, poi, in ambivalenze e contrasti non solo propri della antinomia della norma ma accumulati dalle differenze che caratterizzano il nostro limitato mondo tondo.

"Le leggi sono pochissime, tutte scritte in una tavola di rame alla portata del tempio, cioè nelle colonne, nelle quali ci sono scritte tutte le quiddità delle cose in breve" è la citazione di T. Campanella della Città del Sole²⁹ (1602) con la quale uno dei maggiori giuristi sui temi delle parole e le cose, la vita e il diritto, S. Rodotà, introduce uno dei suoi testi fondamentali sulla bioetica che è propria disciplina di confine sulla tutela della vita attraverso i vari saperi e le varie culture nel cui spazio possiamo riflettere su cosa è giusto o meno.³⁰

Quindi, solo una proposta per il focus di quanto detto finora è la riconcettualizzazione dello spazio pubblico attraverso le differenti culture, in riferimento al paradigma della proprietà.

Vorrei usare l'Europa come *concept* sia per mancanza di spazio sia perché mi sembra il paradigma più idoneo come dispositivo per il futuro di un "posto" del diritto: Europa come progetto giuridico ma anche come progetto storico e territoriale nel quale mi sembra particolarmente interessante indagare come si sia determinato il nesso tra sfera pubblica e democrazia che ci riguarda come parte di un tutto e che si sta allargando come la città diffusa e che promuove i nessi, tra città e territorio, tra popoli e civiltà nella ricerca di cosa possa essere spazio pubblico e Bene comune.³¹

La definizione di pubblico a cui possiamo rinviare è quella di Habermas per il quale "definiamo pubbliche quelle istituzioni che, contrariamente alle società chiuse, sono accessibili a tutti, nello stesso senso, in cui parliamo di

²⁴ P. Viganò "I territori dell'urbanistica. Officina edizioni 2011 Il progetto come produttore di conoscenza" Il bel testo di spunto cognitivo e di valenza didattica bene esprime cosa si potrebbe richiedere al progetto e all'urbanistica ma l'internazionalizzazione della nostra formazione rischia sempre di rinchiudersi in genealogie paternalistiche non permettendo di conoscere fino in fondo le percezioni di chi arriva, da altri territori come in quelli in cui il sacro pervade ancora lo spazio della regola e dove il dibattito tra diritto e morale, per esempio deve assumere altri paradigmi di lettura per essere compreso. Così l'interiorizzazione delle categorie valoriali nelle diverse generazioni ed esperienze di vita.

²⁵ G. Preterossi, "Giustizia senza diritto in "Teoria politica" XIX, 2003 pag 329 che in fine si domanda " come si fa a prescindere dalla realizzazione della giustizia nella" forma" del diritto (positivo)

²⁶ U. Vincenti "Diritto senza identità. la crisi della categorie giuridiche tradizionali" Laterza 2007 pag 161

²⁷ V. Colombo e G. Gozzi (a cura di) "Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell'area del Mediterraneo. Il Mulino 2003 pag.211.

²⁸ P. Costa e D. Zolo (a cura di) LO Stato di diritto Storia, teoria , critica" Feltrinelli 2002, in particolare e diffusamente Raja Bahlul " Prospettive islamiche del costituzionalismo" pag 617

²⁹ S. Rodotà "La vita e le regole. Tra diritto e non diritto" Feltrinelli 2006

³⁰ Tra gli autori citati e a cui rinvia W. Benjamin, Angelus Novus Einaudi 1962; G. Agamben "Homo Sacer. Il potere sovrano e la vita nuda," Einaudi 1995;"Lo Stato d'eccezione" Bollati Boringhieri 2003; Derrida Foucault, ed altri ritengo siano riferimenti fondamentali per la comprensione sui temi della giustizia e della tutela della vita.

³¹ Habermas "Storia dell'opinione pubblica" Laterza 1981. Sarebbe interessante soffermarsi, perché significativo sull'origini europee del concetto di sfera pubblica, ma partendo da Habermas, che rimane sullo sfondo del nostro scenario con il suo testo pionieristico del 1962³¹ si può affermare che si tratta della sfera pubblica borghese che già ci permette di individuare una specificità spazio temporale del concetto.

pubbliche piazze e di cose pubbliche³². Anche per la definizione di sfera ci si riferisce a qualcosa di delimitato e proprio di qualcuno ma anche virtualmente aperto con accesso differenziato³³ e quindi sfera pubblica appare uno spazio dinamico “all'interno del quale i membri di una società confrontano le proprie opinioni su questioni di interesse generale collettivo; un luogo fisico... dove vengono discussi con regolarità variabile i nuclei problematici che interessano la maggior parte dei membri ovvero la parte più consapevole di sé e delle proprie esigenze”³⁴.

Sfera pubblica come luogo di circolazione delle merci e delle notizie e implementazione della rete amministrativa e luogo del mercato.

Semanticamente dal principe allo Stato, strutturalmente connesso al funzionamento dell'apparato a cui spetta il legittimo esercizio del potere e della forza.

Il Pubblico però è anche paradossalmente l'insieme dei “privati” ovvero di chi non esercita in proprio o in via funzionale alcuna forma di potere (politico, amministrativo o giurisdizionale)³⁵ sono l'insieme dei cittadini.

Il concetto ha, poi, mutato effetto e senso man mano che la sfera privata veniva invasa e limitata per consumi e spostamenti, con una individuazione della propria identità privata contrapposta, soprattutto per lo spazio femminile³⁶.

La sfera pubblica è legata, quindi, alla sfera privata dei cittadini che si riuniscono per presentare allo Stato istanze condivise, per rendere pubblici i contratti e al luogo dove le persone assumono valore come pubblico consapevole. Anche qui il tema della costruzione dell'identità, nell'epoca moderna, porta a rileggere il nesso con la letteratura dove si raccontano di popolo, comunità e società.

La sfera pubblica si arricchisce di altri soggetti come le Banche, l'opinione pubblica diventa critica con l'abolizione della censura e il nesso con la democrazia diventa inscindibile.

La storia e la dottrina distinguono una sfera pubblica forte dove si decide e una debole, dove si esprime solo un parere e questo porta ad una scissione sintomatica della definizione dello spazio pubblico, insieme ad altri elementi occidentali europei come la imprescindibilità del diritto, se esito di un processo comunicativo di condivisione e la pubblicità e la obbligatorietà della previsione della motivazione, prima delle sentenze e poi, più di recente in Italia, dei provvedimenti amministrativi³⁷.

Il nesso pubblicità –legittimità sia politica che giuridica, infine, apre il discorso sulla cittadinanza inteso come il vincolo giuridico che lega un popolo al territorio per il “possesso e nell'acquisizione per ognuno dello status necessario per essere e venire riconosciuto a pieno titolo come membro di quella ideale sfera debole o forte ma pubblica sempre”³⁸ salvo poi considerare sia la società multiculturale che la società europea nella quale non pare avere più senso declinare il tema della cittadinanza in riferimento alla territorialità.

Bene pubblico, spazio pubblico, bene comune, sono parole chiave da definire su cui far convergere saperi diversi soprattutto per far fronte ai cambiamenti da governare e non da subire.”Le questioni di interesse collettivo non si risolvono necessariamente entro gli spazi che si definiscono collettivi”³⁹ ma, prima di indagare i luoghi delle risoluzioni è necessario verificare di quali beni, quali interessi, quali diritti e quali spazi stiamo discutendo e se di questi se ne abbia la medesima percezione e nozione e se sia possibile farne lo stesso uso.⁴⁰

A. Lucarelli definisce “beni comuni, al di là della proprietà, dell'appartenenza che è tendenzialmente dello Stato o comunque delle istituzioni pubbliche, assolvono, per vocazione naturale ed economica, all'interesse sociale, servendo immediatamente non l'amministrazione pubblica, ma la stessa collettività in persona dei componenti”,⁴¹ definizione, però, ancora non sufficiente se non letta in riferimento con la decostruzione dell'istituto giuridico della proprietà, che U. Mattei rinvia al modello di comunione di tipo germanico a mani riunite.

B. Della transazione ritrovata in Dewe, contrariamente al modello di tipo romano, individualista, di comunione di quotisti, che sta alla base del nostro sistema giuridico⁴² il giurista ne può discutere perché è un contratto in

³² Habermas Op. Cit pag.3

³³ La forma della sfera può rinviare ad altre trattazioni che inseriscono interessanti temi di confronto come Arendt e Walzer ma non è la sede per tale approfondimento

³⁴ A. Pini “ Il nesso sfera pubblica- democrazia eredita compito per l'Europa” in *ragion Pratica* n.30 giugno 2008 Il Mulino, ma più ampiamente stesso autore “Filosofia pratica e sfera pubblica. Percorsi a confronto” *Reggio Emilia. Diabasis* 2005

³⁵ A.Pini Op Cit pag 193

³⁶ Ampiamente con uno sguardo privilegiato allo spazio femminile, anche ma non esclusivamente, M. Perrot “Storia delle camere” *Sellerio* 2011

³⁷ Vedi storicamente il ministro del regno di Napoli Tanucci nel Dispaccio del 12 settembre 1974, la legge sul nuovo procedimento amministrativo 241/90 e vedi anche Habermas su “fatti e norme” *Einaudi* 2002

³⁸ A. Pini op cit pag 200

³⁹ C. Bianchettini Op.Cit pag 74C” è anche la consapevolezza degli urbanisti della necessità glossario tra lessici.

⁴⁰ P.G.Crosta, “Pratiche. Il territorio e l'uso che se ne fa” *F. Angeli*

⁴¹ A. Lucarelli “Beni comuni. Dalla teoria all'azione politica” citato in *alfalibri* 09, supplemento di *alfabeta* 2, marzo 2012 in “Comunità di Comunità” di P. Cacciari, pag. 12

⁴² Così come previsto nel codice civile agli artt. 1100 e ss. - U. Mattei “Beni comuni. Un manifesto” *Laterza* 2011 citato da P. Cacciari, ripercorre l'evoluzione del diritto dal modello proprietario individualistico fino alla complessità olistica dei beni comuni passando dal Medioevo. Ma per fonti più ampie sulla nascita e sul dibattito tra proprietà individuale e proprietà

cui le parti, per prevenire una lite potenziale o attuale, disponendo dei beni di cui all'oggetto, si fanno reciproche concessioni per addivenire all'accordo. Per farlo, bisogna dialogare e comprendersi, ma soprattutto apprendere dalla situazione in modo da gestire il conflitto nella trasformazione, e se il fine è la gestione del conflitto ma anche un lavoro pedagogico, allora potrebbe essere utile leggere quello che M. Nussbaum scrive nel suo ultimo libro⁴³: "Prima di elaborare un progetto di istruzione dobbiamo capire quali sono i problemi che incontriamo nel formare gli studenti, come cittadini responsabili, che siano in grado di scegliere" poiché lo spirito creativo, l'indipendenza e l'autonomia critica insieme alle *capability* sono le precondizioni senza le quali l'economia cognitiva perde valore".

Bibliografia

Libri

- Perrot M. (2011), *Storia delle camere*, Sellerio, Palermo.
- Mattei U. (2011), *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Bari.
- Bianchetti C. (2010), *Urbanistica e sfera pubblica* Donzelli, p. 23, Roma.
- Ferrajoli L. (1989), *Diritto e Ragione. Teorie del garantismo penale*. Laterza con la prefazione di N. Bobbio. Bari
- Cruz Manuel. (2005), *Farsi carico. A proposito di responsabilità e di identità personale*. Presentazione di G. Vattimo. Meltemi. Roma. Scrive sulla necessità della presa in carico per individuare le responsabilità sociali
- Gregotti V. (2008), *Contro la fine dell'architettura*, Einaudi, Torino.
- Pirri A. (2005), *Filosofia Pratica e sfera pubblica. Percorsi a confronto* Diabasis, Reggio Emilia .
- Grossi P. (1977), *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Quaderni Fiorentini n.5 Giuffrè, Milano.
- Nussbaum M. (2010), *Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Il Mulino.
- Ferraris M. (2012), *Il Manifesto del nuovo realismo*, Laterza, Bari.
- Vincenti U. (2007), *Diritto senza identità. la crisi della categorie giuridiche tradizionali* Laterza, Bari, p.161.
- Rodotà S. (2006), *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano.
- Benjamin W. (1962), *Angelus Novus*, Einaudi, Torino.
- Agamben G. (1995), *Homo Sacer. Il potere sovrano e la vita nuda* Einaudi.
- Agamben G. (2003), *Lo Stato d'eccezione*, Bollati Boringhieri
- Lukacs G. (1957), *Saggi sul realismo*. Einaudi, Torino. Traduzione dall'originale ungherese delle opere "Balzac, Stendhal, Zola e Nagy orosz realista", Budapest 1946
- Crosta P.G. (2010), *Pratiche Il territorio e l'uso che se ne fa*, F. Angeli, Milano.
- Viganò P. (2011), *I territori dell'urbanistica. Il progetto come produttore di conoscenza*, Officina, Venezia.
- Habermas (1981), *Storia dell'opinione pubblica*, Laterza, Bari.
- Gianformaggio. L. (a cura di, 1993), *Le ragioni del garantismo discutendo con luigi ferrajoli*, G.Giappichelli editore Torino, nota 1, p. 25.
- Bianchettin.M. Del Grano (a cura di, 2012), *Ugo Ischia La città giusta. Idee di piano e atteggiamenti etici*, Donzelli, Roma.
- Colombo V. Gozzi G. (a cura di, 2003), *Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell'area del mediterraneo*. Il Mulino Bologna pag.211
- Costa P. Zolo D. (a cura di, 2002), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Feltrinelli particolare e diffusamente" p. 617.
- Secchi B. (2012), "Prefazione", in Bianchetti M. (a cura di), *Ugo Ischia La città giusta. Idee di piano e atteggiamenti etici*. VII, Donzelli, Roma.
- Rashidzadeh Kaveh (2012), "Glossario su tre concetti: diritto alla città, giustizia spaziale e città giusta" in Bianchettin M. (a cura di), *Ugo Ischia La città giusta. Idee di piano e atteggiamenti etici*, Donzelli, Roma. pp. 129 - 151.
- Raja Bahlul, "Prospettive islamiche del costituzionalismo" in Costa P. Zolo D. (a cura di 2002) *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*. Feltrinelli particolare e diffusamente" p. 617.

Articoli

- Lucarelli A. (2012), "Beni comuni. Dalla teoria all'azione politica", in *alfalibri 09 supplemento alfabet*, n. 2 Marzo
- Cacciari P. (2012), "Comunità di Comunità", *alfalibri 09 supplemento alfabet*, n. 2 Marzo p.12
- Byatt A.S. (2010), "The Children's Book" A. Knopf, New York 2009, trad. Il Libro dei bambini Einaudi. Per riferimenti ampi del testo vedi "L. Fortini "Critica" in *alfabet*, n. 2 dicembre 2010 p.27

collettiva P. Grossi "Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria". Quaderni fiorentini n.5, Giuffrè 1977

⁴³ M. Panarari "La fragilità della cultura", in *alfalibri* in *alfabet* 2 maggio 2011. M. Nussbaum "Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica". il Mulino 2010

- Palermo.C. (1998), "L'autonomia del progetto e il problema della visione condivisa", in *Urbanistica*, n. 110, pp. 61 – 65
- Preterossi.G. (2003), "Giustizia senza diritto" in *Teoria Politica* XIX p.329 che si domanda " come si fa a prescindere dalla realizzazione della giustizia nella " forma" del diritto (positivo)
- Pirni A. (2008), " Il nesso sfera pubblica – democrazia eredità compito per l'Europa", in *Ragion Pratica* n.30 giugno, Il Mulino Bologna ma più ampiamente lo stesso autore "Filosofia Pratica e sfera pubblica. Percorsi a confronto " Diabasis Reggio Emilia
- Panarari M. (2011), "La fragilità della cultura", in *alfabeta*, n. 2 Maggio.